

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 276)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 13^a Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 19 novembre 1958
(V. Stampato n. 396)*

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(VIGORELLI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREOTTI)

col Ministro dell'Industria e del Commercio

(BO)

e col Ministro delle Partecipazioni Statali

(LAMI STARNUTI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 22 NOVEMBRE 1958

**Provvidenze a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche
e dalla Società Carbonifera sarda**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

In esecuzione delle norme contenute nel paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie annesse al Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio firmato a Parigi il 18

aprile 1951, reso esecutivo in Italia con legge 25 giugno 1952, n. 766, e ratificato il 25 luglio 1952, sono disposte le provvidenze indicate all'articolo 3 a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche rientranti nella sfera di applicazione del Trattato anzidetto, successivamente al 1° maggio 1956 e comunque non compreso nell'attuazione della legge 23 marzo 1956, n. 296, e della legge 29 novembre 1957, n. 1224.

Art. 2.

Presso la Tesoreria centrale dello Stato è costituito un Fondo intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e formato mediante:

un versamento del Ministero del tesoro pari a lire 225 milioni;

i versamenti che saranno effettuati dall'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio in applicazione del paragrafo 23 della Convenzione indicata all'articolo 1, per un importo globale non superiore a lire 225 milioni.

Il detto Fondo è amministrato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a mezzo del Comitato di cui all'articolo 9 della legge 23 marzo 1956, n. 296.

Art. 3.

Il Fondo di cui al precedente articolo è destinato:

fino a concorrenza del versamento di lire 225 milioni del Ministero del tesoro, alla erogazione delle provvidenze indicate nella lettera *d*) dell'alinea 4 del paragrafo 23 della Convenzione indicata all'articolo 1;

fino a concorrenza dei versamenti sui 225 milioni che saranno effettuati dall'Alta Autorità, alla erogazione delle provvidenze indicate nelle lettere *a*) e *c*) dell'alinea 4 dello stesso paragrafo 23.

Art. 4.

Le operazioni concernenti le erogazioni ai lavoratori delle provvidenze di cui al-

l'articolo 3 verranno chiuse il 30 giugno 1959. A tale data è effettuato il conguaglio delle spese sostenute, per diversi titoli, dal Governo italiano e dall'Alta Autorità, in modo che l'onere risulti ripartito in misura del 50 per cento per ciascuna delle parti.

Art. 5.

L'onere di lire 225 milioni relativo al versamento da parte del Ministero del tesoro sarà fronteggiato con la corrispondente aliquota delle disponibilità nette recate dalla legge 24 giugno 1958, n. 637.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

La somma di lire 25 milioni già messa a disposizione del Governo italiano dall'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, quale anticipazione per il pagamento delle indennità di reinstallazione ai lavoratori licenziati dalla Società mineraria carbonifera sarda, e le somme successivamente destinate al medesimo scopo dalla predetta Alta Autorità, costituiranno un fondo presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da amministrarsi nei modi previsti nell'ultimo comma dell'articolo 2.